

# Statuti dei Fotografi professionisti e videomaker svizzeri (SBF)

---

## I. Disposizioni generali

### Articolo 1: Denominazione e sede

1. Con la denominazione "Schweizer Berufsfotografen und Filmgestalter (SBF), Photographes professionnels et réalisateurs de films suisses, Fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Swiss professional photographers and Film Creators" (di seguito: associazione) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CC.
2. La sede dell'associazione viene stabilita con risoluzione della direzione.
3. La denominazione dell'associazione ai sensi dell'articolo 1 cpv. 1 spetta esclusivamente all'associazione. Le sezioni e i gruppi tecnici possono portare la denominazione soltanto con autorizzazione scritta dell'associazione e sono obbligati ad accompagnare ad esso un'indicazione, autorizzata dall'associazione, dell'area geografica o – nel caso di gruppi tecnici – del settore fotografico.

---

### Articolo 2: Scopo

L'associazione ha lo scopo di salvaguardare gli interessi dei membri in senso morale e materiale.

---

### Articolo 3: Compiti

Per il raggiungimento dello scopo, l'associazione ha in particolare i seguenti compiti:

- valorizzazione della categoria professionale mediante formazione di una nuova generazione idonea e promozione della formazione continua;
- salvaguardia degli interessi dei suoi membri in senso morale e materiale nei confronti del pubblico, delle autorità e dei terzi;
- assunzione di compiti che lo Stato trasferisce alle organizzazioni professionali;
- mantenimento delle buone relazioni tra i suoi membri nonché con le sezioni e con i gruppi tecnici.

---

## II. Struttura dell'associazione

### Articolo 4: Sezioni e gruppi tecnici

1. L'associazione è strutturata in sezioni cantonali o regionali nonché eventualmente in gruppi tecnici.
2. Le sezioni e i gruppi tecnici sono vincolati contrattualmente all'associazione. Il contenuto di tale contratto risulta in particolare dagli statuti dell'associazione, i quali devono essere riconosciuti espressamente come vincolanti dalle sezioni e dai gruppi tecnici nei loro rispettivi statuti.
3. Le sezioni, i gruppi tecnici e i loro membri sono obbligati a perseguire e a promuovere lo scopo dell'associazione nonché a salvaguardare gli interessi dell'associazione. L'associazione ha il diritto di esercitare una corrispondente influenza sulla vita delle sezioni risp. dei gruppi tecnici, in particolare nell'ambito della formazione, del sito internet, della politica dell'associazione, della comunicazione avente portata nazionale, della *corporate identity* e del *corporate design*.
4. Le sezioni e i gruppi tecnici devono essere costituiti in forma di associazioni e si gestiscono autonomamente nell'ambito dei loro statuti e compiti. Essi devono comprendere almeno tre membri. La direzione dell'associazione delibera sul riconoscimento di una sezione dopo aver sentito le restanti sezioni e, ove necessario, stabilisce le limitazioni territoriali occorrenti. La direzione decide liberamente sul riconoscimento di un gruppo tecnico.
5. Gli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici non possono essere in contrasto con alcuna disposizione contenuta negli statuti dell'associazione e, per i gruppi tecnici, devono inoltre contenere l'obbligo di collaborazione con le sezioni esistenti, in particolare mediante partecipazione e sostegno nell'ambito della formazione professionale. Gli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici nonché le loro modifiche devono essere approvati per iscritto dalla direzione dell'associazione.
6. Gruppi tecnici e sezioni non sono equiparati. I gruppi tecnici, a differenza delle sezioni, non sono rappresentati nella direzione dell'associazione (cfr. art. 15), ma possono partecipare, rappresentati da un membro, con voto consultivo alle sedute della direzione. All'assemblea dei delegati i gruppi tecnici dispongono soltanto di un voto ciascuno, indipendentemente dal numero dei loro membri (cfr. art. 13 cpv. 8). È possibile l'appartenenza come membro in varie sezioni risp. gruppi tecnici nonché la contemporanea appartenenza a sezione e gruppo tecnico (di seguito: appartenenza plurima).
7. Qualora una sezione o un gruppo tecnico violi i principi, gli statuti o gli interessi dell'associazione, la direzione dell'associazione può risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale con la sezione risp. con il gruppo tecnico, rispettando il termine di disdetta di tre mesi, e revocare loro il diritto di portare la denominazione dell'associazione. È fatta salva la risoluzione immediata del contratto per causa grave.

---

### **III. Qualità di socio**

#### **Articolo 5: Acquisto della qualità di socio**

1. La qualità di socio presso l'associazione viene acquisita automaticamente mediante l'acquisto della qualità di socio attivo o junior presso una sezione o un gruppo tecnico dell'associazione.
2. Le sezioni e i gruppi tecnici decidono, con competenza esclusiva e in via definitiva, sull'ammissione dei loro soci attivi e junior, secondo le direttive sull'ammissione emanate dall'associazione.
3. Possono essere ammessi fotografi, fotografe e videomaker nonché persone giuridiche e altre persone fisiche, che si occupano professionalmente di fotografia. Per le persone giuridiche deve essere designato un rappresentante.
4. I soci junior possono diventare membri durante la formazione e possono appartenere a tale categoria per un massimo di due anni dopo la conclusione della formazione. Essi pagano la metà del contributo associativo (cfr. art. 10 cpv. 5).

---

#### **Articolo 6: Soci sostenitori**

1. I soci sostenitori a livello di sezione acquistano la qualità di soci presso l'associazione, laddove in precedenza siano stati soci attivi per almeno 10 anni.
2. I soci sostenitori non hanno alcun diritto di voto all'assemblea dei delegati.
3. I soci sostenitori sono esentati dal versamento dei contributi associativi a livello dell'associazione.

---

#### **Articolo 7: Soci onorari**

1. Esistono due tipi di soci onorari:
  - a) soci onorari semplici, ovvero soci onorari solamente a livello di associazione;
  - b) soci onorari doppi, ovvero soci onorari a livello di sezione o di gruppo tecnico e di associazione.
2. La direzione dell'associazione può nominare come soci onorari dell'associazione persone che si sono dimostrate particolarmente meritevoli riguardo all'associazione. Non è necessaria una precedenza appartenenza all'associazione, a una sezione o a un gruppo tecnico. I soci onorari a livello di associazione non hanno alcun diritto di voto.

3. Le direzioni delle sezioni o dei gruppi tecnici, con l'assenso scritto della direzione dell'associazione, possono nominare come soci onorari doppi (a livello di sezione o di gruppo tecnico e di associazione) soci che si sono dimostrati particolarmente meritevoli riguardo alla sezione o al gruppo tecnico. I soci onorari doppi sono equiparati ai soci attivi.
4. I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi.

---

### **Articolo 8: Soci partner**

Come soci partner si intendono persone fisiche e giuridiche, che intendono sostenere moralmente e materialmente l'associazione. I contributi sono stabiliti dalla direzione. I soci partner non hanno alcun diritto di voto nell'assemblea dei delegati, ma possono parteciparvi con voto consultivo.

---

### **Articolo 9: Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio decade:
  - a) per morte;
  - b) per dimissione scritta;
  - c) per esclusione da parte dell'associazione;
  - d) per esclusione da parte di una sezione o di un gruppo tecnico, qualora il socio non continui ad essere membro di un'altra sezione o di un altro gruppo tecnico.
2. La dimissione può essere dichiarata soltanto per iscritto rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un anno solare. La dimissione deve essere indirizzata alla relativa sezione risp. al relativo gruppo tecnico. La direzione della sezione risp. del gruppo tecnico interessato è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto alla direzione dell'associazione la dimissione del socio.
3. La direzione dell'associazione esclude i soci che non hanno versato i contributi associativi entro il termine di un anno dall'avvenuto sollecito (cfr. art. 9 cpv. 5).
4. La direzione dell'associazione può escludere, di propria iniziativa o su richiesta di una sezione o di un gruppo tecnico, un socio che ostacoli gli interessi dell'associazione o leda la sua immagine. Essa può escludere un socio anche senza indicazione dei motivi. L'esclusione non può essere contestata in giudizio.
5. La direzione dell'associazione, prima di adottare la sua risoluzione, dà al socio in questione la possibilità di prendere posizione per iscritto, concedendogli un termine di due settimane.

6. Con l'estinzione della qualità di socio, il socio perde ogni pretesa sul patrimonio sociale; è tenuto al versamento del suo contributo associativo fino alla fine dell'anno solare nel quale la qualità di socio si estingue. Qualora la qualità di socio cessi per morte e il contributo associativo fino a quel momento non sia ancora stato versato, esso non è più dovuto.
7. Con l'estinzione della qualità di socio nell'associazione cessa contemporaneamente ogni appartenenza a sezioni o gruppi tecnici e viceversa. In caso di appartenenza plurima, con l'esclusione dalla sezione o dal gruppo tecnico cessa soltanto la qualità di socio in tale sezione o gruppo tecnico; ogni altra appartenenza a sezioni, gruppi tecnici nonché quella all'associazione viene mantenuta.

---

### **Articolo 10: Diritti e obblighi dei soci**

1. Fatte salve specifiche disposizioni statutarie, i soci hanno uguali diritti e doveri.
2. Essi sono vincolati, in particolare, a tutte le risoluzioni, i regolamenti e gli accordi che sono in vigore al momento del loro ingresso e durante la loro appartenenza, e ciò sino a quando divenga efficace la dimissione dall'associazione.
3. I soci, nell'ambito degli statuti e in virtù delle risoluzioni adottate in base ad essi, hanno il diritto di usufruire dei servizi dell'associazione.
4. Ogni socio partecipa alla formazione delle opinioni e della volontà nell'ambito degli statuti e si impegna per i fini dell'associazione.
5. Fatta eccezione per i soci onorari e per i soci sostenitori, ogni socio paga un contributo associativo all'associazione. La base per la determinazione dei soci attivi e junior nell'associazione, tenuti al versamento del contributo, è data dall'elenco dei soci aggiornato per l'assemblea dei delegati (cfr. art. 13 cpv. 4). Il contributo per l'appartenenza all'associazione deve essere versato alla sezione risp. al gruppo tecnico assieme a quello per l'appartenenza alla sezione risp. al gruppo tecnico e viene da questi immediatamente trasmesso all'associazione. In caso di appartenenza plurima, l'importo di appartenenza all'associazione deve essere versato una sola volta.

---

## **IV. Mezzi finanziari dell'associazione**

### **Articolo 11: Mezzi finanziari**

1. Le risorse dell'associazione sono costituite da:
  - i contributi associativi;
  - il reddito patrimoniale;
  - eventuali emolumenti deliberati dall'assemblea dei delegati o dalla direzione;
  - ulteriori entrate, come liberalità di terzi, ecc.

2. L'assemblea dei delegati delibera annualmente un budget.
3. Spese una tantum fino a 10'000 franchi non previste nel budget rientrano nella competenza della direzione.
4. L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.
5. Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

---

## **V. Organizzazione dell'associazione**

### **Articolo 12: Organi**

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) la direzione;
- c) l'organo di controllo;
- d) le commissioni.

---

### **Articolo 13: Assemblea dei delegati**

1. L'assemblea dei delegati è l'organo ordinario supremo dell'associazione.
2. L'assemblea ordinaria dei delegati deve aver luogo una volta l'anno.
3. La direzione stabilisce la data e il luogo dell'assemblea dei delegati e li comunica alle sezioni e ai gruppi tecnici al più tardi entro la fine di gennaio del rispettivo anno.
4. Le sezioni e i gruppi tecnici trasmettono alla direzione un elenco aggiornato dei soci, al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea dei delegati. Gli elenchi dei soci delle sezioni costituiscono la base per il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione.
5. Le richieste devono essere sottoposte per iscritto alla direzione almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei delegati.
6. La convocazione dell'assemblea dei delegati avviene da parte della direzione via e-mail a tutti i soci – con almeno due settimane di anticipo – indicando le trattande, il luogo e l'orario. Non è possibile deliberare su trattande che non siano state comunicate in tal modo.
7. Le assemblee straordinarie dei delegati possono essere richieste dalla direzione oppure su domanda di un quinto dei soci o di almeno due sezioni, indicandole trattande e devono quindi essere convocate senza indugio da parte della direzione. I termini menzionati nei precedenti cpv. 3 e 6 non si applicano per le assemblee straordinarie dei delegati.

8. Le sezioni eleggono i loro delegati secondo il seguente criterio:

- da 3 a 7 soci compresi: 1 delegato
- da 8 a 15 soci compresi: 2 delegati
- da 16 a 35 soci compresi: 3 delegati
- da 36 a 55 soci compresi: 4 delegati
- da 56 a 75 soci compresi: 5 delegati
- da 76 a 95 soci compresi: 6 delegati
- da 96 a 115 soci compresi: 7 delegati
- da 116 a 135 soci compresi: 8 delegati
- a partire da 136 soci: 9 delegati

Ai fini del numero dei delegati, i soci plurimi vengono conteggiati presso ciascuna sezione alla quale appartengono. È determinante il numero dei soci attivi, junior e onorari.

I gruppi tecnici hanno un solo delegato ciascuno, indipendentemente dal numero dei loro membri.

I delegati, in via di principio, dispongono di un voto. Essi possono farsi rappresentare da altri delegati; un delegato, tuttavia, può rappresentare rispettivamente soltanto un voto aggiuntivo.

9. Tutti i soci sono invitati a partecipare, con voto consultivo, all'assemblea dei delegati, anche se non sono delegati di una sezione o di un gruppo tecnico.
10. L'assemblea dei delegati è presieduta dal presidente, da un membro della copresidenza o da un altro membro della direzione. La direzione può trasferire la presidenza anche a un presidente del giorno.
11. Le elezioni e le risoluzioni avvengono mediante voto palese, a meno che la maggioranza dei delegati o la direzione non richiedano il voto segreto.
12. L'assemblea dei delegati delibera validamente in ogni caso, fatto salvo l'articolo 19 cpv. 1.
13. Le elezioni e le votazioni avvengono con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il presidente. Per le questioni di cui all'articolo 14 lettera f e g è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

---

#### **Articolo 14: Attribuzioni dell'assemblea dei delegati**

All'assemblea dei delegati spettano in particolare:

- a) l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e della relazione dell'organo di controllo;
- b) il discarico degli organi responsabili;
- c) l'elezione della direzione, della presidenza e dell'organo di controllo;
- d) l'adozione di risoluzioni riguardanti l'utilizzo degli avanzi di esercizio;

- e) l'approvazione di regolamenti e accordi di portata generale, vincolanti per l'associazione o i suoi soci;
- f) le modifiche statutarie;
- g) lo scioglimento dell'associazione o la sua fusione con altre associazioni;
- h) l'adozione di risoluzioni su tutte le altre questioni riservate all'assemblea dei delegati per legge o in base agli statuti, sottoposte da una precedente assemblea dei delegati o dalla direzione.

---

## **Articolo 15: Direzione dell'associazione**

1. L'assemblea dei delegati elegge, nella direzione dell'associazione, un membro dalla direzione di ciascuna sezione.
2. L'assemblea dei delegati elegge poi una presidenza su proposta della direzione. Questa è composta, alternativamente: da un presidente o da due co-presidenti. Qualora venga eletto una copresidenza, vale quanto segue: entrambi i membri della copresidenza dispongono assieme di un solo voto. Essi si suddividono i loro compiti autonomamente e li stabiliscono per iscritto. Qualora la presidenza non venga eletta dalla cerchia di persone di cui al cpv.1, il presidente ovvero la copresidenza diviene comunque membro della direzione.
3. Il mandato della direzione dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.
4. Fatta eccezione per i casi di cui ai capoversi da 1 a 3, la direzione si autocostruisce. In caso di dimissioni durante la durata della carica, la direzione si ricostruisce autonomamente fino alla successiva assemblea ordinaria dei delegati.
5. La direzione si riunisce ogni volta che lo richiedono le questioni da affrontare. La convocazione avviene da parte della presidenza o di due membri della direzione per e-mail o oralmente con almeno otto giorni di anticipo, indicando le trattande, il luogo e l'orario. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire entro un termine più breve.
6. La direzione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.  
Ciascun membro della direzione dispone di un voto. Eccezione per la copresidenza (cfr. art. 15 cpv. 2). In via di principio la direzione decide all'unanimità. In caso di parità di voti, decide con voto determinante chi presiede la seduta. I membri della direzione, in casi giustificati, possono farsi rappresentare da un membro della loro sezione. La presidenza tuttavia non può rappresentare alcun membro della direzione. La direzione può invitare alla seduta della direzione ulteriori persone con voto consultivo.
7. La direzione nomina il segretario e definisce i compiti. Il segretario non deve essere necessariamente membro della direzione. La presidenza e il segretario di regola partecipano a tutte le sedute della direzione e all'assemblea dei delegati. La direzione può nominare un portavoce che non deve essere necessariamente membro della direzione.



8. La direzione disciplina la tenuta della cassa. L'incaricato della tenuta della cassa non deve appartenere necessariamente alla direzione. La direzione può, mediante risoluzione, concedere il potere di firma individuale per le operazioni bancarie e postali.
9. Hanno il potere di firma legalmente vincolante per l'associazione:
  - a) i membri della direzione ciascuno congiuntamente a un altro membro;
  - b) un membro della direzione assieme al segretario.

---

### **Articolo 16: Attribuzioni della direzione dell'associazione**

Alla direzione spettano in particolare:

- a) la fissazione dei contributi associativi per l'associazione nonché dei contributi associativi minime per i soci attivi e junior nelle sezioni e nei gruppi tecnici;
- b) la regolamentazione e il controllo dei siti internet dell'associazione, delle sezioni e dei gruppi tecnici;
- c) la convocazione e la preparazione dell'assemblea dei delegati;
- d) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- e) l'approvazione scritta degli statuti delle sezioni e dei gruppi tecnici nonché delle loro modifiche;
- f) l'esclusione di soci;
- g) l'ammissione di soci onorari semplici;
- h) la regolamentazione delle tenuta di cassa;
- i) la nomina del segretario;
- j) la trattazione e l'adozione delle risoluzioni su tutte le questioni riguardanti l'associazione, che non ricadano espressamente nella competenza di un altro organo.

---

### **Articolo 17: Organo di controllo**

1. L'assemblea dei delegati elegge annualmente due revisori dei conti o un ufficio di revisione esterno. A questi/o spetta l'esame di tutte le fatture e i documenti giustificativi dell'associazione. Il mandato è rinnovabile.
2. Almeno uno dei revisori dei conti o un rappresentante dell'ufficio di revisione deve partecipare all'assemblea dei delegati e dare lettura della relazione di revisione; in caso di impedimento la relazione deve essere fatta pervenire per iscritto alla segreteria risp. al presidente della direzione, almeno 14 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

## **Articolo 18: Commissioni**

1. L'assemblea dei delegati e la direzione possono in ogni momento nominare gruppi di lavoro sotto forma di commissioni. Il loro incarico deve essere stabilito per iscritto.
2. Le commissioni sono responsabili nei confronti dell'associazione per la loro attività. La direzione disciplina le indennità.

---

## **VI. Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 19: Scioglimento e liquidazione dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire soltanto da parte di un'assemblea dei delegati appositamente convocata, e ciò alla duplice condizione che due terzi dei delegati siano presenti all'assemblea e che la risoluzione venga adottata con due terzi dei voti espressi; è esclusa la rappresentanza.
2. Qualora il quorum richiesto non venga raggiunto, entro due settimane può essere convocata un'ulteriore assemblea dei delegati. Quest'ultima delibera validamente in ogni caso e decide con la maggioranza semplice.
3. Sul tipo e sulle modalità della liquidazione decide l'assemblea che adotta la risoluzione di scioglimento. Essa incarica della liquidazione la direzione da ultimo in carica o specifici organi di liquidazione. Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci.

---

### **Articolo 20: Tribunale arbitrale**

Tutte le divergenze tra l'associazione e i suoi membri derivanti dai presenti statuti, da risoluzioni, regolamenti, accordi o disposizioni di organi dovranno essere devolute per la decisione definitiva al tribunale arbitrale della *Zürcher Handelskammer* (Camera di commercio di Zurigo) con sede a Zurigo, secondo le disposizioni del suo procedimento arbitrale.

---

### **Articolo 21: Disposizioni finali e transitorie**

1. Tutte le disposizioni, le risoluzioni e i regolamenti in contrasto con i presenti statuti, e in particolare gli statuti del 19 maggio 2001, sono abrogati.
2. Gli statuti o i regolamenti delle sezioni e dei gruppi tecnici devono essere adeguati ai presenti statuti entro il termine di un anno. Qualora una sezione sia contemporaneamente sezione di un'altra associazione professionale, le disposizioni dei presenti statuti sono applicabili soltanto ai soci che sono riconducibili alla categoria dei fotografi professionisti.

3. In caso di necessità viene redatta una versione in una lingua straniera dei presenti statuti. Prevalere il testo originale in lingua tedesca.
4. Viene abrogata la categoria dei soci liberi. I soci liberi già esistenti rimangono soci liberi. I soci liberi non hanno alcun diritto di voto.
5. I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea dei delegati dei Fotografi professionisti e videomaker svizzeri (SBF) del 2 giugno 2018. Essi entrano in vigore il 15.2.2019.

Fotografi professionisti e videomaker svizzeri (SBF)

Per la direzione:

Un membro della presidenza

Un membro della direzione